



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente
Dott. Anna CRISCUOLO	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott.ssa Milena FALASCHI	Componente
Dott.ssa Irene TRICOMI	Componente rel.

DECISIONE

Premesso che:

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale per la elezione della Camera dei Deputati del 4 marzo 2018, Lombardia, in data 30 gennaio ricusava, la lista "PARTITO VALORE UMANO", circoscrizione Lombardia 4, collegi plurinominali 01 e 02 e collegi uninominali 01, 02, 03, dato atto che dal controllo eseguito risulta che la lista non ha presentato candidature in almeno 2/3 dei collegi plurinominali 01 e 02 della circoscrizione elettorale Lombardia 4 poiché non ha presentato regolari candidature con sufficienti sottoscrittori.

2. Con ricorso del 2 febbraio 2018 Marini Danilo delegato alla presentazione della lista di candidati alla Camera dei Deputati per la circoscrizione Lombardia 4 per i collegi plurinominali CP 034-01 e CP 034-02, ha impugnato il verbale di ricazione per conto del "PARTITO VALORE UMANO".

Esponde che la circoscrizione Lombardia 4 è composta di due soli collegi plurinominali in ciascuno dei quali è stata presentata la lista e che le sottoscrizioni erano sufficienti perché superiori al limite di 375 sottoscrittori per ogni lista di candidati, come appurato anche successivamente alla presentazione delle stesse, in occasione dell'accesso agli atti effettuato nella medesima data del ricorso in presenza dei funzionari incaricati.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, in data 2 febbraio 2018, nel confermare la ricusazione richiamava le motivazioni poste a fondamento della medesima nel provvedimento del 30 gennaio 2018.

4. Il ricorso non è fondato.

Questo Ufficio ha chiesto all'Ufficio centrale circoscrizionale di trasmettere la documentazione relativa al provvedimento impugnato e al ricorso.

Va rilevato in primo luogo che negli atti non vi è documentazione relativa al prospettato accesso.

Questo Ufficio ha quindi proceduto ad esaminare gli atti trasmessi riscontrando che i certificati elettorali allegati agli elenchi dei sottoscrittori, atto principale e atti separati per il collegio 01, sono in numero inferiore a 375, e che le sottoscrizioni assistite da certificati elettorali, per il collegio plurinomiale Lombardia 4, 02, atto principale e un atto separato, sono anch'esse inferiori a 375.

Pertanto in nessuno dei due collegi la presentazione della lista osserva le prescrizioni di legge.

5. Si osserva, infine, che l'art. 18 *bis* comma 1 D.P.R. 361/1957 è chiaro nel prevedere, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in "almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione", e dunque dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone l'arrotondamento all'intero superiore,

per cui in presenza di soli due collegi in entrambi deve intervenire la presentazione delle liste in modo conforme alle previsioni di legge.

6. Rigetta il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2018

I Componenti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

Depositato in Segreteria
oggi, ~~05 FEB 2018~~ ore 17:45
IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE
[Handwritten signature]

☒ copia conforme all'originale

Roma

05 FEB 2018
IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE
[Handwritten signature]

